



COMUNE DI VIONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE E L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI

Approvato con delibera C.C. n° 34/2000.

Anno 2000

1. NORME GENERALI PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

1.1. Premessa

La Legge Regionale 1/86 "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia" con le successive modifiche e integrazioni ed il Piano Socio-assistenziale Regionale 1988/90 prorogato a diverse riprese, oltre alle diverse leggi nazionali e regionali specifiche, costituiscono i principali supporti legislativi di riferimento per l'organizzazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali.

Ciò premesso, con il presente Regolamento il Comune di Vione, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, norma l'organizzazione e la gestione dei servizi e delle prestazioni a carattere socio-assistenziale e ne determina i criteri di intervento e di compartecipazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 della L. 241/90.

Le finalità del Regolamento sono molteplici:

- *qualificare gli interventi in termini preventivi e di graduale superamento della connotazione riparatoria e/o meramente assistenzialistica;*
- *ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie, che appaiono sempre più ristrette rispetto alle necessità e ai costi dei servizi;*
- *fornire servizi piuttosto che semplici contributi;*
- *potenziare i servizi essenziali alla persona.*

1.2. Destinatari dei servizi (Art. 9 L.R. 1/86)

Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 1/86 possono accedere ai servizi e alle prestazioni socio-assistenziali, in condizioni di eguaglianza e senza distinzione di sesso, razza, lingua, convinzione religiosa e opinioni politiche, nonché di condizioni personali o sociali nei soli limiti derivanti dalle risorse disponibili nei Bilanci degli Enti competenti, fatto salvo quanto previsto dal quinto comma dell' art. 59 della medesima Legge:

- a) i cittadini italiani residenti nel comune di Vione;*
- b) i cittadini italiani, gli stranieri regolarmente dimoranti nel comune di Vione, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.*

1.3. Diritti degli utenti (Art. 10 L.R. 1/86)

Gli utenti del sistema dei servizi socio-assistenziali hanno diritto a:

- essere compiutamente informati sui propri diritti in rapporto ai servizi socio-assistenziali, sulle prestazioni di cui è possibile usufruire, sulle possibilità di scelta esistenti, sulle condizioni e sui requisiti per accedere alle prestazioni e sulle relative procedure, nonché sulle modalità di erogazione delle prestazioni stesse;
- ottenere il diritto alla riservatezza, per cui tutti coloro che per ragioni d'ufficio vengono a conoscenza di notizie riguardanti i richiedenti, sono tenuti al rispetto del segreto professionale.

1.4. Condizioni e requisiti (Art. 12 L.R. 1/86)

Il Comune provvede, per quanto di sua competenza ed in conformità alle disposizioni della L.R. 1/86 ed ai criteri fissati dal P.S.A., a determinare i criteri per l'individuazione delle condizioni e dei requisiti per l'accesso ai servizi e alle prestazioni socio-assistenziali, nonché delle modalità organizzative e procedurali per il loro accertamento.

Possono accedere ai servizi e alle prestazioni socio-assistenziali tutti i cittadini di cui al § 1.2 allorché si trovino in stato di bisogno, che è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi e ferme restando le risorse disponibili in Bilancio, la capienza delle strutture e la capacità operativa dei servizi:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare, in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedano all'integrazione del reddito;*
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto solo, o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso;*
- c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettera a) e b) a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;*
- d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti della Autorità Giudiziaria, che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio-assistenziali;*

ferme restando le risorse disponibili in Bilancio, la capienza delle strutture e la capacità operativa dei servizi.

Allo scopo di superare le sperequazioni a livello locale, il P.S.A. regionale fornisce indicazioni metodologiche per la determinazione delle fasce di reddito in base alle quali l'utente è tenuto a contribuire al costo del servizio.

Il Piano propone una scala parametrica associata al numero di componenti dei nuclei familiari, finalizzata a definire i livelli di reddito in grado di assicurare a famiglie aventi diversa

composizione la possibilità di procurare a ciascun componente la stessa quantità e qualità di beni e servizi. Tale scala è stata adottata nel presente Regolamento (*Tab. 1*).

Le indicazioni contenute nel Piano inoltre rimandavano all'autonomia locale sia la predefinizione dei livelli di reddito da correlare alla scala parametrica, sia l'individuazione delle tariffe da associare ai livelli di reddito stesso, anche per l'obiettivo impossibile di operare a livello centrale scelte che hanno riflessi non prevedibili sui bilanci comunali.

Preliminare per la costruzione delle tabelle per la definizione delle fasce di reddito alle quali agganciare i diversi livelli tariffari è l'individuazione del reddito imponibile relativo ad un nucleo familiare composto da una sola persona (parametro 100), che si è assunto pari alla pensione minima che, relativamente all'anno 2000 equivale a L. 720.000 al mese, pari ad un importo annuo di **L. 9.360.000** (che verrà aggiornato annualmente).

Tab.1 - Scala parametrica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare

N° componenti nucleo familiare	Scala parametrica
1	100
2	165
3	212
4	253
5	295
6	334
7 e oltre	373

Accogliendo quanto specificato dal P.S.A., in relazione a *Tab.1*, si costruisce la colonna relativa alla 1° fascia di reddito, che incrementato via via del 25%, individua le successive fasce di reddito (vedi *Tab.2*).

1.5. Competenze socio-assistenziali del Comune (Artt.1-12 L.R. 1/86)

In base al *D.P.R. 24/7/77 n° 616* e *(al L.R. 7/1/1986 n° 1* la competenza socio-assistenziale del Comune comprende funzioni di prevenzione rispetto al verificarsi di situazioni di bisogno e di attuazione di servizi ed interventi rivolti a favorire, mantenere e recuperare il benessere fisico e psichico della persona e consentire ad ognuno il pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali e il soddisfacimento delle esigenze essenziali della vita.

Il Comune di Vione fa proprio, per quanto di sua competenza il Piano della ASL di Vallecamonica. È infatti concordato tra l'ASL e comuni il livello di gestione per alcune funzioni tra cui: *affidi familiari* (§ 2.2.2), *servizio di assistenza domiciliare per minori* (§ 2.2.3), *servizio di telesoccorso* (§ 2.3.2), *centri socio-educativi* (§ 2.4.1), *comunità alloggio* (§ 2.4.2).

N.B: la presente tabella è stata sviluppata nel seguente modo:

- applicazione del 25% di aumento fisso riferito alla 1^a fascia in senso orizzontale
- applicazione dei coefficienti della scala parametrica in senso verticale

Tab.2 - Fasce di reddito in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare

N° comp. Nucleo Familiare	1°f. fino a	2° f. da a	3° f. da a	4° f. da a	5° f. da a
1	9.360.000	11.700.000	14.040.000	16.380.000	18.720.000
2	15.444.000	19.305.000	23.166.000	27.027.000	30.888.000
3	19.843.000	24.804.000	29.765.000	34.725.000	39.686.000
4	23.681.000	29.601.000	35.522.000	41.442.000	47.362.000
5	27.612.000	34.515.000	41.418.000	48.321.000	55.224.000
6	31.262.000	39.878.000	46.893.000	54.706.000	62.524.000
7 e oltre	34.913.000	43.641.000	52.370.000	61.098.000	69.826.000

1.6. Oneri dell'assistenza (Art. 61 L.R. 1/86)

Gli oneri che in base alle Leggi e al Piano Regionale Socio-assistenziale gravano sui Comuni per l'assistenza, *sono a carico del Comune in cui l'avente diritto alla prestazione è residente*. Per particolari servizi il Piano Regionale può prevedere diversi criteri di distribuzione degli oneri relativi a determinate prestazioni, in deroga a quanto sopra disposto.

Il Comune concorda con l'ASL le ammissioni degli utenti ai servizi gestiti a livello comprensoriale e, dove necessario, ne assume la deliberazione relativa all'impegno di spesa.

Il Comune, secondo la legge e secondo i criteri indicati nel presente Regolamento, può rivalersi delle spese sugli utenti o fruitori e/o e per alcuni servizi, individuati singolarmente nel presente regolamento, anche sui relativi parenti tenuti agli alimenti come di seguito individuati.

L'art. 433 del Codice Civile definisce persone obbligate agli alimenti i parenti e gli affini nel seguente ordine:

- 1) *il coniuge,*
- 2) *i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali,*
- 3) *i genitori, e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali, gli adottanti,*
- 4) *i generi e le nuore,*
- 5) *il suocero e la suocera,*
- 6) *i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.*

2. SERVIZI E PRESTAZIONI EROGATI DAL COMUNE

2.1. ASSISTENZA ECONOMICA (Art. 72 L.R. 1/86)

Gli interventi di assistenza economica rivolti a singoli o a nuclei familiari devono essere subordinati ad una valutazione sociale e familiare più ampia di una semplice dimostrazione di insufficienza economica e devono essere finalizzati alla rimozione delle cause del bisogno o, comunque a tamponare la precarietà della situazione, qualora l'utente non è in grado di trovare in se stesso e nel suo ambiente sociale le risorse necessarie a modificarla.

Al fine di una completa valutazione delle richieste, l'A.C. si riserva di chiedere una relazione al Servizio Sociale dell'ASL e valutare ogni singola domanda sulla base della documentazione reddituale presentata dagli interessati.

Inoltre, per le richieste di assistenza economica, l'A.C. si riserva di valutare la possibilità di soddisfare i bisogni primari, attraverso servizi alternativi al puro contributo economico.

2.1.1. INTERVENTI A CARATTERE CONTINUATIVO

Gli interventi continuativi, erogabili esclusivamente a soggetti residenti nel comune di Vione sono costituiti da contributi economici fissi, mensili o annuali, ad integrazione del reddito di persone *anziane, inabili o nuclei familiari* che non percepiscono reddito o con reddito inferiore al minimo vitale.

Per *minimo vitale* si intende il livello minimo di reddito che consente il soddisfacimento delle fondamentali esigenze di vita, individuali e familiari.

Per individuare il minimo vitale relativo ad un nucleo familiare composto da una singola persona si considera la **pensione sociale** che, relativamente all'anno 2000 equivale a L. 530.000 mensili, pari ad un importo annuo di L. **6.360.000** (che verrà aggiornato annualmente). Utilizzando la scala parametrica di *Tab.1* si costruisce *Tab.3*.

L'entità del contributo erogato è pari alla differenza tra il minimo vitale e il reddito accertato al netto delle spese d'affitto per la prima abitazione, fatta salva una valutazione della situazione familiare ed economica dell'individuo; infatti la proprietà di beni mobili o immobili, eccettuata la casa di prima abitazione, o l'esistenza di parenti tenuti per legge agli alimenti e delle loro disponibilità di intervento, esclude da questo contributo.

Questo tipo di contributo, può essere sostituito in tutto o in parte con l'erogazione di beni di approvvigionamento, di pasti o con pagamento diretto da parte del Comune di fatture, conti, utenze domestiche, tenendo conto, comunque, della situazione reddituale dell'interessato come come specificata.

Tab.3 - Minimo vitale

N° componenti il nucleo familiare	Minimo vitale annuo
1	L. 6.360.000
2	L. 10.494.000
3	L. 13.483.000
4	L. 16.091.000
5	L. 18.762.000
6	L. 21.242.000
7 e oltre	L. 23.723.000

Qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in età lavorativa, il minimo vitale deve avere carattere straordinario e contingente ed essere finalizzato al recupero dell'autonomia del nucleo.

2.1.2. INTERVENTI TEMPORANEI O PRESTITI

Detti interventi, erogabili esclusivamente a soggetti residenti nel comune di Vione, vengono attuati nei confronti di persone singole o nuclei familiari che si trovano in situazione temporanea di disagio economico (es. per malattia o morte del capofamiglia, persona in attesa di pensione, di liquidazione o di ripresa dell'attività lavorativa, senza altro reddito di mantenimento).

Fatta salva la valutazione familiare ed economica dei parenti tenuti agli alimenti per legge, *l'importo del contributo non potrà superare l'importo del minimo vitale come stabilito al paragrafo precedente.*

Come previsto nel § 2.1.1, il contributo economico potrà essere sostituito in tutto o in parte con l'erogazione di beni di approvvigionamento, di pasti o con pagamento diretto da parte del Comune di fatture, conti, utenze domestiche, ecc.

Tali interventi sono intesi come anticipi per cui il richiedente ne sottoscriverà (tramite apposita dichiarazione) il rimborso non appena recupererà il salario o la pensione o verrà meno la situazione di disagio. L'impegno dovrà essere sottoscritto anche da eventuali eredi. Il recupero potrà essere effettuato solo parzialmente se il Comune risconterà il permanere di una situazione economica sociale disagiata.

L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare la situazione familiare ed economica dell'individuo e del suo nucleo familiare; infatti la proprietà di beni mobili ed immobili, eccettuata la casa di prima abitazione, o l'esistenza di parenti tenuti per legge agli alimenti e delle loro disponibilità di intervento, esclude da questo contributo.

2.1.3. CONTRIBUTI SU BISOGNI SPECIFICI

Rientrano in questi interventi i *contributi economici* a favore di persone singole o nuclei familiari per sostenere *spese particolari, straordinarie od eccessivamente onerose in rapporto al proprio reddito*.

Le spese ammesse a contribuzione sono le seguenti: *affitto, riscaldamento, spese condominiali, utenze domestiche, medicinali non mutuabili o parzialmente mutuabili, tickets su medicinali e/o visite mediche, analisi mediche, prodotti dietetici, altro*. Tali spese devono essere debitamente documentate da ricetta medica e/o da ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Le domande, compilate sugli appositi moduli, devono essere consegnate entro il 30 ottobre di ogni anno.

Fatte salve le disponibilità di Bilancio, la seguente tabella indica le quote erogabili relative alle spese sostenute dai richiedenti:

Fasce di reddito	Contribuzione del Comune	Contribuzione dell'utente
1°	60 %	40 %
2°	30 %	70 %

Al fine di evitare sperequazioni fra gli utenti, si indicano i massimali di contributo annuo erogabile (vedi *Tab. 4*), con possibilità di deroga qualora l'Amministrazione ravvisi una situazione particolarmente grave e/o problematica.

Salvo casi particolari, questo tipo di contributo generalmente non viene erogato a chi usufruisce di altri servizi.

L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare la situazione familiare ed economica dell'individuo e del suo nucleo familiare; infatti la proprietà di beni mobili ed immobili, eccettuata la casa di prima abitazione, o l'esistenza di parenti tenuti per legge agli alimenti e delle loro disponibilità di intervento, esclude da questo contributo.

Tab.4 - Massimali di contributo

N° componenti il nucleo familiare	Massimale di contributo
1	L. 800.000
2	L. 1.000.000
3	L. 1.200.000
4 e oltre	L. 1.400.000

2.1.4. INTERVENTI D'URGENZA E CONTRIBUTI STRAORDINARI UNANTANTUM

Detti contributi vengono erogati a copertura di *situazioni di bisogno a carattere eccezionale e urgente, causate da eventi gravi ed imprevedibili (ove possibile l'utente deve fornire le pezze giustificative).*

Fatte salve le disponibilità di Bilancio, tali contributi vengono liquidati in un'unica soluzione.

Al fine di evitare sperequazioni fra gli utenti, si indicano i massimali di contributo annuo erogabile (vedi *Tab.4*), con possibilità di deroga qualora l'Amministrazione ravvisi una situazione particolarmente grave e/o problematica.

L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare la situazione familiare ed economica dell'individuo e del suo nucleo familiare; infatti la proprietà di beni mobili ed immobili, eccettuata la casa di prima abitazione, o l'esistenza di parenti tenuti per legge agli alimenti e delle loro disponibilità di intervento, esclude da questo contributo.

2.1.5. CONTRIBUTI AD ENTI OPERANTI IN CAMPO SOCIO-ASSISTENZIALE

In base alla Delibera del C.C. n. 6 del 18/01/92 *"Piano di intervento, criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari"* (Art. 2 - *Interventi relativi ad attività socio-assistenziali*) il Comune eroga contributi a persone, associazioni, enti ed istituti che operano con carattere di continuità nel territorio comunale nel settore socio-assistenziale, offrendo servizi e promuovendo meritevoli iniziative, attività o manifestazioni che non risultino in contrasto con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale e che non abbiano finalità di lucro.

L'istanza deve essere presentata su apposito modulo entro il 30 agosto di ogni anno e deve essere firmata dalla persona richiedente o dal rappresentante dell'ente, associazione, gruppo, che deve avere sede ed operare nel Comune di Vione. All'istanza deve essere allegata una relazione illustrativa dei servizi, delle iniziative, attività o manifestazioni che si intendono realizzare nell'anno successivo ed il relativo Piano finanziario con l'indicazione delle varie voci di entrata e di spesa.

L'erogazione del contributo sarà subordinata ai limiti derivanti dalle disponibilità del Bilancio Comunale e alla presentazione, entro il 30 novembre dell'anno successivo, del Consuntivo dell'attività svolta.

2.2. AREA MINORI

Il Comune deve segnalare all'ASL i nuovi nuclei orfanili ed in particolare i minori privi di entrambi i genitori.

2.2.1. INTERVENTI A SOSTEGNO DI NUCLEI ORFANILI, NUCLEI FAMILIARI CON PRESENZA DI MINORI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE E DISADATTAMENTO, HANDICAPPATI

Le situazioni relative a questi tipi di intervento presentano, accanto a problematiche economiche, problematiche familiari e sociali gravi e complesse.

I contributi riguardano specifici interventi e servizi a minori, individuabili caso per caso.
Le percentuali di contribuzione sono le seguenti:

Fasce di reddito	Contribuzione del Comune	Contribuzione dell'utente
1°	50 %	50 %
2°	30 %	70 %
3°	20 %	80 %
4° e oltre	-	100 %

2.2.2. AFFIDI FAMILIARI DI MINORI (L.R. 1/86 Art. 81-82, L. 184/83)

L'affidamento familiare di minori o handicappati è un servizio sostitutivo del nucleo familiare, qualora questo sia temporaneamente impossibilitato od inidoneo a provvedere alla loro educazione.

L'affidamento è disposto in prevalenza per minori ed è finalizzato alla tutela degli stessi in attesa che il nucleo familiare originario si ricomponga e ritrovi l'equilibrio interno.

L'affidamento familiare si attua con l'inserimento del soggetto presso un altro nucleo familiare al fine di garantirgli con continuità il mantenimento, l'educazione, l'istruzione, nonché validi rapporti affettivi.

Il disagio temporaneo del nucleo originario può essere dovuto a:

- *situazione transitoria di incapacità di gestione familiare (malattia, ricovero, ecc.),*
- *situazione in cui si stanno definendo nuovi sistemi familiari (separazioni, morti, ecc.),*
- *situazioni di inadeguatezza educativa della famiglia,*
- *situazioni di tensioni e difficoltà psicologiche della famiglia quando ha al suo interno un congiunto disabile o handicappato.*

L'affido assolve quindi una duplice funzione:

- *prevenzione verso il soggetto che potrebbe trovarsi in situazioni di disagio,*
- *sostegno alla famiglia di origine per aiutarla a superare la momentanea situazione di crisi.*

Affidi consensuali

Su comunicazione ed indicazione dell'ASL, che ha a carico i minori, il Comune assume una deliberazione di consenso dell'affido familiare e dove necessario l'assunzione dell'impegno di spesa per il pagamento delle rette di affido. La delibera viene inviata all'ASL per i provvedimenti da parte del Presidente e la conseguente ratifica del Giudice Tutelare.

Affidi giudiziari

L'ASL invia al Comune di appartenenza del minore il decreto di affidamento emesso dal Tribunale dei Minorenni, per l'assunzione della deliberazione di presa d'atto ed eventuale impegno di spesa, che dovrà essere retroattivo alla data di effettivo inizio dell'affidamento.

Affidi a Comunità o Istituti

L'affidamento a Comunità o Istituti può essere a carattere preventivo e/o di sostegno al nucleo familiare e stabilito dagli operatori dell'equipe psico-sociale dell'ASL con il consenso degli esercenti la patria potestà, oppure decretato dall'Autorità Giudiziaria.

L'affido si rivolge pertanto a minori in situazioni di disagio transitorio come sopra descritti o ad orfani di entrambi i genitori affidati a terzi o parenti entro il 4° grado (ex sostitutivi ENAOPLI).

In forza della L.R. 1/86 e conseguente deliberazione n. 197/1986 dell'ASL, le funzioni relative all'affidamento familiare, gli interventi relativi a minori ed incapaci nei rapporti con l'autorità giudiziaria (L.R. 1/86 artt. 80, 81, 82) sono esercitate dall'ASL. Il Servizio Sociale dell'ASL svolge le funzioni di indagine, individuazione del servizio e controllo sullo svolgimento dello stesso.

La competenza del Comune di appartenenza del soggetto consiste nell'assumere l'impegno di spesa relativa alla quota da versare alla famiglia affidataria, stabilita in L. 400.000 mensili (rivalutabili ISTAT), o eventualmente concordabili con il Servizio Sociale. Su tale quota il comune ha la facoltà di chiedere la partecipazione dei genitori o dei tutori (artt. 147 e 148 del C.C.) e di rivalersi sui beni del minore, in accordo con l'Autorità Giudiziaria competente.

2.2.3. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI

L'assistenza domiciliare per minori è un sistema integrato di interventi domiciliari a favore dei minori aventi necessità di assistenza socio-educativa continuativa, che consente agli stessi di rimanere il più possibile nel proprio nucleo familiare ed ambiente di vita.

Il servizio di assistenza domiciliare per minori garantisce in relazione ai bisogni del minore, un intervento educativo qualificato che può essere eventualmente integrato da prestazioni sanitarie e socio-assistenziali rese presso il domicilio dell'utente, secondo piani individuali programmati.

Il servizio viene gestito tramite l'ASL.

La richiesta di ammissione al servizio deve essere redatta su apposito modulo e presentata da chi esercita la potestà genitoriale presso l'ASL. L'ammissione al servizio è autorizzata dal comune di residenza del minore.

Le fasce di contribuzione relative a questo servizio sono le seguenti:

Fasce di reddito	Contribuzione del Comune	Contribuzione dell'utente
1°	60 %	40 %
2°	50 %	50 %
3°	40 %	60 %
4°	30 %	70 %
5°	20 %	80 %
6°	-	100 %

2.2.4. SOGGIORNI MARINI PER MINORI

Onde favorire i minori e gli adolescenti bisognosi di soggiorno marino, *il Comune organizza soggiorni estivi in collaborazione con le Amministrazioni comunali limitrofe.*

I soggiorni vengono pubblicizzati tramite manifesto pubblico. Scaduto il termine di iscrizione, salvo disponibilità di posti, si accettano ulteriori domande, ma riservandosi di chiedere la contribuzione completa dell'utente.

Fatte salve le disponibilità di Bilancio e fatti salvi i casi che presentano particolari condizioni economiche familiari e di salute del minore (eventualmente valutate dal Servizio Sociale), alle famiglie è richiesta la seguente contribuzione:

Fasce di reddito	Contribuzione del Comune	Contribuzione dell'utente
1°	40 %	60 %
2°	20 %	80 %
3° e oltre	-	100 %

2.2.5. ASSISTENZA AI MINORI ILLEGITTIMI

L'Amministrazione Provinciale, ai sensi della L. 67/93 art. 5, sostiene le spese per l'assistenza ai minori illegittimi, tuttavia, sulla base dei criteri di riparto previsti dalla L. 312/33 art. 1, chiede il concorso regionale e *comunale* (quota ripartita proporzionalmente al numero degli abitanti residenti in ciascun comune).

2.2.6. INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI VALLECAMONICA NET

Onde favorire momenti di aggregazione, svago e informazione per i giovani, l'Amministrazione Comunale promuove e sostiene varie iniziative.

All'interno di queste il Comune di Vione, aderendo al Progetto VallecamonicaNet, finanziato in parte dalla Legge n. 285/97 ed in parte dai Comuni della Valle, propone interventi di animazione rivolta agli adolescenti e corsi mirati all'informazione ed allo scambio per i genitori degli stessi, attraverso il supporto di figure professionali.

2.3. AREA ANZIANI

I servizi dell'area anziani si riferiscono, salvo valutazioni particolari, a persone che hanno compiuto il 65° anno di età.

2.3.1. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) PER ANZIANI

L'assistenza domiciliare per anziani è costituita dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale prestate a domicilio al fine di consentire la permanenza nel normale ambiente di vita e ridurre il ricorso a strutture residenziali.

a) PRESTAZIONI DI TIPO DOMESTICO:

Le prestazioni di tipo domestico, erogate a domicilio dall'ausiliario socio-assistenziale, rivolte a favorire l'autosufficienza giornaliera, comprendono prestazioni dirette alla cura della persona (alzarsi dal letto, igiene personale), al governo dell'alloggio (pulizia ambienti, lavaggio e stiratura biancheria, acquisti e commissioni varie), al mantenimento dei rapporti amicali e di vicinato, ecc.

I destinatari del servizio sono anziani con modico grado di non autosufficienza fisica, con scarsa capacità organizzativa rispetto alla gestione della casa, in situazioni di solitudine o isolamento psicologico, che hanno difficoltà a mantenere rapporti col mondo esterno; in particolare persone anziane con un'autosufficienza precaria o instabile e persone molto anziane discretamente autosufficienti, ma a rischio di perdita dell'autonomia.

I requisiti per l'accesso al servizio, relazionati tra loro, sono i seguenti:

- la condizione di parziale o totale dipendenza,
- l'incapacità di occuparsi delle attività quotidiane necessarie a garantire una vita dignitosa,
- l'assenza o la carenza di reti familiari o parentali di solidarietà,
- la condizione di solitudine o di isolamento sociale,
- la situazione economica precaria.

Lo **stato di bisogno** deve essere constatato dalla **relazione dell'assistente sociale** richiesta dal Comune al Servizio Sociale dell'ASL.

Le tariffe di contribuzione da parte dell'utente per tale servizio sono indicate nella seguente tabella:

Tab. S.A.D.

Fasce di reddito	Quota oraria di contribuzione da parte dell'utente
1°	L. 3.500
2°	L. 6.000
3°	L. 8.500
4°	L. 11.000
5°	L. 13.500
6° e oltre	costo a totale carico dell' utente

Prestazioni complementari:

b₁) PASTI A DOMICILIO

Laddove se ne constati la necessità, i pasti potranno essere trasportati al domicilio dell'utente mediante contenitori termici.

Agli utenti potrà essere richiesta una cauzione.

Le quote di recupero a carico dell'utenza sono quantificate in base al costo del servizio secondo la seguente tabella:

Fasce di reddito	Contribuzione del Comune	Contribuzione dell'utente
1°	50 %	50 %
2°	40 %	60 %
3°	20 %	80 %
4° e oltre	-	100 %

b₂) SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRERIA

Per quanto riguarda il servizio di lavanderia e stireria non effettuato direttamente in casa dall'anziano o dall'ausiliario socio-assistenziale ma tramite servizio esterno, le quote di recupero a carico dell'utenza sono quantificate in base al costo del servizio secondo la seguente tabella:

Fasce di reddito	Contribuzione del Comune	Contribuzione dell'utente
1°	50 %	50%
2°	40 %	60 %
3° e oltre	-	100 %

2.3.2. SERVIZIO DI TELESOCOORSO-TELECONTROLLO

Il Comune di Vione, in base alle richieste degli utenti, può aderire all'iniziativa dell'ASL per il Servizio di Telesoccorso-Telecontrollo. Tale servizio permette di essere collegati 24 ore su 24 con il centro operativo che individua la provenienza della chiamata e tramite sistema computerizzato organizza l'intervento su misura che scatta entro pochi minuti.

Il servizio si propone di raggiungere anziani e disabili ad alto rischio socio-sanitario, in particolari situazioni di emergenza e con necessità di inviare rapidamente una richiesta di soccorso (in prevalenza a persone che vivono sole o al più in coppia). Lo stato di rischio o necessità deve essere constatato dal medico curante.

Per usufruire di tale servizio, l'utente deve compilare l'apposito modulo che il Comune invierà all'ASL.

La parte di costo non coperto dall'ASL è così ripartita tra Comune e utente:

Fasce di reddito	Contribuzione del Comune	Contribuzione dell'utente
1°	50 %	50 %
2°	40 %	60 %
3°	30 %	70 %
4° e oltre		100 %

2.3.3. CONTRIBUTI SU RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (R.S.A.) ED ISTITUTI PER ADULTI

L'A.C. integrerà la retta del ricoverato, su richiesta dell'interessato, quando il reddito della persona è insufficiente e quando non vi siano parenti tenuti agli alimenti, o qualora sia accertata (tramite valutazione del Servizio Sociale dell'ASL e degli uffici comunali) la non disponibilità o la limitata disponibilità di intervento dei parenti tenuti agli alimenti.

Il Comune copre la differenza tra il reddito mensile del ricoverato più la quota parte di parenti tenuti agli alimenti e la retta praticata dall'Istituto, lasciando al ricoverato per spese personali L. 100.000 mensili per tredici mensilità e così per L. 1.300.000 annue (rivalutabili ISTAT).

Qualora al ricoverato vengano corrisposte delle somme a titolo di arretrati, il Comune provvede al recupero delle somme spese a titolo di concorso nel pagamento delle rette di ricovero.

La proprietà di beni mobili ed immobili esclude da qualsiasi contribuzione da parte del Comune.

2.3.4. SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI

I soggiorni climatici per anziani ultrasessantenni sono organizzati dal Comune tramite agenzie, in località marine e/o lacustri e/o termali. Generalmente vengono effettuati soggiorni marini invernali, estivi, e soggiorni lacustri in autunno.

Ai soggiorni, oltre che gli anziani ultra 60-enni, laddove è possibile l'inserimento, possono partecipare anche portatori di handicaps (§ 2.4.5) con meno di 60 anni.

I soggiorni sono pubblicizzati tramite manifesto pubblico con adeguato anticipo. Le iscrizioni si ricevono fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili; nei limiti delle disponibilità verranno accettate domande anche dopo il periodo stabilito per l'iscrizione riservandosi di richiedere la contribuzione dell'intera quota.

Salvo disponibilità di posti, al termine delle iscrizioni, si valuta l'ammissione di anziani non residenti nel Comune di Vione, la cui quota di partecipazione è intera.

Qualora il coniuge dell'anziano non abbia compiuto i 60 anni, può partecipare al soggiorno, ma pagando la quota intera e fatta salva la disponibilità di posti.

Ad ogni singolo nucleo familiare è consentito partecipare a più proposte, ma l'accesso ai benefici economici vale solo per un soggiorno.

A coloro che chiedono la disponibilità della camera singola, l'eventuale contributo da parte del comune è relativo alla quota al netto del supplemento della singola.

Per i soggiorni all'estero e per quelli effettuati con aereo, le percentuali di contribuzione del Comune si riferiscono alla quota relativa al solo soggiorno, escluso il costo del viaggio.

Ove possibile e compatibilmente con le disponibilità di bilancio ed il numero di partecipanti il Comune fornisce l'accompagnatrice.

Il Comune può riservarsi di richiedere la quota intera per il soggiorno indipendentemente dal reddito o conteggiare le quote secondo disponibilità di Bilancio.

L'utente, fatti salvi i casi che presentano particolari condizioni eventualmente valutabili del Servizio Sociale dell'ASL, è tenuto a contribuire in ragione di:

Fasce di reddito	Contribuzione del Comune	Contribuzione dell'utente
1°	30 %	70 %
2°	20 %	80 %
3° e oltre	-	100 %

~~Se l'utente percepisce solo la pensione sociale o l'assegno di invalidità civile, il Comune, previa valutazione della necessità del servizio, si riserva di contribuire con una quota maggiore.~~

~~Per quanto riguarda gli utenti che già usufruiscono di altri servizi e/o contributi, l'erogazione di questo contributo è valutabile caso per caso.~~

2.3.5. FESTA DELL'ANZIANO

Ogni anno l'Amministrazione Comunale in collaborazione con la parrocchia organizza la Giornata dell'Anziano caratterizzata da diversi momenti quali: *S.Messa, pranzo, intrattenimenti ricreativi, iniziative varie.*

L' Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di erogare direttamente alla parrocchia un contributo a parziale finanziamento delle spese sostenute per l' organizzazione dell' iniziativa.

2.4. AREA HANDICAP

2.4.1. CENTRI SOCIO-EDUCATIVI

I centri socio-educativi sono strutture integrate non residenziali che accolgono giornalmente soggetti con notevoli compromissioni dell'autonomia nelle funzioni elementari. I centri mirano alla crescita evolutiva dei soggetti nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione con l'obiettivo di sviluppare le capacità residue. Tali centri offrono ai loro utenti la specifica e continua assistenza, nonché gli interventi socio-educativi mirati e personalizzati di cui essi abbisognano.

Nei centri socio-educativi il servizio è diurno ed è rivolto a soggetti handicappati, senza limiti di età, che non possono essere inseriti nel normale ambiente di vita lavorativo e che in tal modo trovano una struttura d'appoggio alla vita familiare, particolarmente necessaria per consentire alla famiglia di mantenere al proprio interno l'handicappato.

Il servizio di C.S.E. è gestito dall'ASL per conto dei Comuni e la spesa viene anticipata dall'ASL stessa.

Il Comune versa all'ASL una quota fissa per abitante, indipendentemente dal numero di utenti del C.S.E.

La modalità di ammissione al C.S.E. del soggetto portatore di handicap prevede che venga acquisito il parere favorevole del Comune, a seguito di una relazione tecnica dell'équipe psico-sociale del Distretto dell'ASL che elabora con gli operatori i piani educativi individuali. Al momento dell'ammissione del soggetto, il Sindaco delega l'ASL a trattenere dai finanziamenti regionali l'onere derivante (la delega viene richiesta annualmente al comune, oltre che per le nuove ammissioni, anche per tutti i soggetti già inseriti).

Il conguaglio tra la quota del finanziamento regionale e la quota fissa con il costo del C.S.E. (riferito alle presenze, mensa, trasporto, assenze) viene richiesto dall'ASL al Comune stesso, il quale si rivale sugli assistiti e sui relativi nuclei familiari, fatte salve particolari situazioni (eventualmente valutabili dal Servizio Sociale dell'ASL), secondo le seguenti modalità:

- I. se il soggetto portatore di handicap percepisce solo l'assegno di invalidità, non deve contribuire al pagamento della retta,
- II. se il soggetto portatore di handicap percepisce l'assegno di accompagnamento o altri redditi e/o pensioni, deve contribuire con il 50 % del suo reddito complessivo (al max fino a coprire la retta). Se il soggetto è handicappato grave (necessita di presenza continua di un accompagnatore) la percentuale di contribuzione si riduce al 30%.

In tutti i casi (I., II.a, II.b), se la cifra individuata non copre l'intera retta, il nucleo familiare (escluso il portatore di handicap) è tenuto a contribuire sull'intera retta (al max fino a coprirla interamente) secondo le seguenti percentuali:

Fasce di reddito	Contribuzione del Comune	Contribuzione del nucleo familiare
1°	80 %	20%
2°	70 %	30%
3°	60 %	40%
4°	50 %	50%
5°	40 %	60 %
6° e oltre		100 %

Se nel nucleo familiare è presente una persona ultra-65enne, si ha un abbattimento di L. 2.000.000 sul reddito familiare.

2.4.2. COMUNITA' ALLOGGIO

La comunità alloggio è la soluzione residenziale alla quale si ricorre quando sia impraticabile o improponibile l'ambiente familiare di appartenenza per persone portatrici di handicap. La comunità alloggio è da considerarsi ambiente strutturato di vita, temporaneo, caratterizzato da un clima di interrelazioni che permetta la manifestazione di comportamenti

differenziati e autonomi, nonché di progetti articolati e realistici riguardanti l'organizzazione della vita di ognuno.

Tale servizio, gestito dall'ASL con le stesse modalità del servizio di C.S.E., comprende l'attività diurna che coincide con il C.S.E. e i servizi di cena, -pernottamento e colazione.

Per quanto riguarda la contribuzione, se l'utente ha un reddito proprio (pensione, assegno di invalidità, assegno di accompagnamento, ecc.), esso è tenuto a contribuire per l'intera retta; se tale reddito non copre l'intera retta, il Comune chiede la contribuzione dei parenti tenuti agli alimenti (nucleo familiare escluso il soggetto portatore di handicap), secondo la seguente tabella:

Fasce di reddito	Contribuzione del Comune	Contribuzione dei parenti tenuti agli alimenti
1°	80 %	20 %
2°	70 %	30 %
3°	60 %	40 %
4°	40 %	60 %
5°	-	100 %

Il Comune quindi interviene a coprire la differenza tra il reddito dell'utente più la quota parte dei parenti tenuti agli alimenti e il costo della retta, lasciando al ricoverato L. 150.000 mensili per tredici mensilità e così per L. 1.950.000 (rivalutabili ISTAT).

Se nel nucleo familiare è presente una persona ultra-65enne, si ha un abbattimento di L. 2.000.000 sul reddito familiare.

2.4.3. INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS

Il Comune incentiva varie forme di inserimento lavorativo e sociale di soggetti di persone disabili o esposte a rischio di emarginazione.

L'ASL tramite l'équipe psico-sociale propone i singoli inserimenti definendo con gli operatori i programmi individuali di intervento, che secondo le modalità delle regioni possono riguardare i seguenti casi:

- inserimenti lavorativi in aziende o cooperative sociali di inserimento lavorativo riferiti a persone con rapporto di lavoro formalizzato,
- tirocini lavorativi in aziende e cooperative di inserimento lavorativo,
- borse di lavoro in aziende e cooperative di inserimento lavorativo,
- adeguamento del posto di lavoro per disabili,
- tirocini lavorativi e borse lavoro presso uffici e/o servizi comunali.

2.4.4. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER PORTATORI DI HANDICAPS

Il servizio è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale prestata a domicilio a soggetti portatori di handicap che presentano una limitata autonomia nella gestione delle attività quotidiane, al fine di consentire la permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricovero in istituti assistenziali.

Vedasi in dettaglio § 2.3.1 a, b₁, b₂ (Servizio di assistenza domiciliare per anziani).

2.4.5. SOGGIORNI CLIMATICI PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS

La richiesta di contributo può essere relativa a spesa per:

1. soggiorno in appartamento o bongalows:

si eroga un contributo sulla quota di spesa relativa all'handicappato ed un accompagnatore, aggiungendo L. 350.000 quali spesa vitto e viaggio su 15 giorni di soggiorno;

2. soggiorno in albergo o colonia o struttura analoga:

si eroga un contributo sulla quota di spesa relativa all'handicappato ed un accompagnatore; tale quota non potrà superare quella relativa ai soggiorni climatici organizzati dal Comune a favore degli anziani (vedi quota media dei soggiorni estivi);

3. soggiorno in albergo organizzato dal Comune per gli anziani (§ 2.3.4):

si eroga un contributo sulla quota di spesa relativa all'handicappato ed un accompagnatore.

Su tali quote la contribuzione del nucleo familiare del portatore di handicap avviene in ragione delle percentuali stabilite nella seguente tabella:

Fasce di reddito	Contribuzione del Comune	Contribuzione del nucleo familiare
1°	60 %	40%
2°	40 %	40 %
3° e oltre		100 %

2.4.6. INTERVENTI EDUCATIVO-ASSISTENZIALI

Interventi volti a favorire l'inserimento scolastico e sociale anche di soggetti portatori di handicaps gravi. A questo scopo verranno messi a disposizione delle varie scuole *assistenti ad personam* con compiti assistenziali e di aiuto al personale scolastico nel tentativo di favorire momenti di incontro e di relazione.

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE RICHIESTE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI

Per accedere alle prestazioni di cui al presente Regolamento, i cittadini interessati devono ritirare e compilare un **apposito modulo** (relativo al servizio richiesto) disponibile presso l'**Ufficio Servizi Sociali** del Comune. Ad ogni modulo devono essere allegati in carta libera i documenti necessari comprovanti:

1) la situazione reddituale:

- **dichiarazione ISE;**
- **dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro** attestante l'ammontare dell'attuale retribuzione netta percepita;
- documentazione inerente ogni altro reddito non soggetto a tassazione (es. **rendite I.N.A.I.L., pensione accompagnamento, pensione di guerra, invalidità civile, pensioni estere non accreditare all'INPS in Italia, ecc.**).
- **certificato di disoccupazione o certificato di frequenza scolastica** per gli ultra 15enni non occupati;
- in caso di mancato possesso di alcun reddito, **autocertificazione** sottoscritta (davanti al funzionario del Comune) di tale condizione;
- documentazione che comprovi la proprietà di beni immobili (fabbricati o terreni) come da **Dichiarazione ICI.**

Per il calcolo del reddito si fa riferimento a:

- **pensione o retribuzione attuale al netto delle ritenute previdenziali;**
- **redditi non soggetti a tassazione;**
- **reddito da terreni e fabbricati come da Mod. 740 o Mod. 730 e Dichiaraz. ICI.**

(. Per quanto riguarda i servizi di § 2.4.1 e di § 2.4.2, se nel nucleo familiare è presente un ultra-65enne, si ha un abbattimento del reddito di L. 2.000.000.)

2) la situazione familiare: autocertificazione comprovante il numero dei componenti del nucleo familiare;

3) la situazione dei parenti tenuti agli alimenti con l' indicazione del recapito delle singole persone;

4) le pezze giustificative delle spese di cui si richiede il contributo;

5) ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'affitto (laddove è richiesto);

6) certificato medico;

7) ogni altro documento ritenuto utile allo scopo.

Riguardo la suddetta documentazione, l'Amministrazione Comunale si riserva di fare accertamenti. In caso di non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, l'A.C. è tenuta all'applicazione delle norme legislative e a rendere nulla la richiesta. Inoltre, in caso di mancata documentazione l'Amministrazione Comunale si riserva di fare le proprie valutazioni.

L'Amministrazione Comunale, per le questioni che riterrà più opportune, si riserva di sentire il parere del Servizio Sociale dell'ASL, e di individuare soluzioni alternative più funzionali rispetto alle richieste.

I cittadini possono accedere a più di un servizio/contributo, ma l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di non erogare il servizio/contributo o di chiedere la contribuzione completa dell'utente qualora il richiedente usufruisca di altri servizi/contributi.

Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento: quelle relative ad alcuni servizi verranno valutate al termine della scadenza annuale di presentazione, altre possono essere evase immediatamente, salvo verifica delle disponibilità di Bilancio.

L'Amministrazione, esaminata la domanda, provvederà all'erogazione del contributo o del servizio facendo partecipare l'utente seconda le tariffe stabilite dal Regolamento, o a motivare il parere negativo.

I versamenti e le liquidazioni vengono fatti tramite *Tesoreria Comunale*.

Qualora si verificassero casi e situazioni non contemplate dal Regolamento, l'Amministrazione provvederà ad un'adeguata integrazione.

4. INDICAZIONI SULLE PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

L'Amministrazione Comunale, seguendo anche le indicazioni dell'ASL, all'interno di ogni area di intervento individua le seguenti priorità:

ASSISTENZA ECONOMICA

- Interventi a carattere continuativo
- Interventi temporanei o prestiti

AREA MINORI

- Affidi familiari di minori
- Interventi a sostegno di nuclei familiari con presenza di minori a rischio di emarginazione e disadattamento handicappati
- Servizio di assistenza domiciliare per minori

AREA ANZIANI

- Servizio di assistenza domiciliare per anziani
- Soggiorno climatico
- Pasti a domicilio
- Servizio di Telesoccorso-Telecontrollo
- Contributi su Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) ed Istituti per adulti

AREA HANDICAP

- Centri Socio-Educativi e Comunità Alloggio
- Assistenza domiciliare per handicappati
- Inserimento lavorativo di soggetti portatori di handicaps

Salvaguardando queste priorità, stabilita la somma di bilancio disponibile trimestralmente, se le richieste di contributo, in possesso dei requisiti necessari per essere ammesse a contribuzione, esigono un intervento maggiore rispetto alla tale somma disponibile, dette istanze si evadono secondo le seguenti priorità:

- *persone che non hanno parenti tenuti per legge agli alimenti;*
- *persone che non hanno mai richiesto contributo negli anni scorsi;*
- *persone che non hanno richiesto contributo nell'anno precedente;*

- *interventi a favore di vittime del delitto e famiglie di carcerati, interventi assistenziali ex competenza I.N.A.I.L.*

A parità di condizioni e di urgenze la data di inoltro della domanda stabilisce la precedenza. Le domande che rientrano in queste priorità e che per disponibilità trimestrale non possono essere evase slittano al trimestre successivo, quelle che non rientrano nelle priorità saranno esaminate a fine anno in base ai residui di capitolo.

5. MODULISTICA

Per ogni servizio gestito direttamente dall'Amministrazione Comunale verrà predisposto un apposito modulo, da compilare a cura del richiedente, al quale deve essere allegata la relativa documentazione richiesta.

Per quanto riguarda i servizi gestiti tramite l'ASL, oltre alla domanda da inoltrare all'ASL, il richiedente compila un modulo con il quale si impegna a versare al Comune la parte di quota a suo carico (calcolata in base a quanto stabilito nel Regolamento) che il Comune deve versare all'ASL al netto dei contributi regionali.

6. INDICE

1.	NORME GENERALI PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	p. 2
1.1.	Premessa	p. 2
1.2.	Destinatari dei servizi	p. 2
1.3.	Diritti degli utenti	p. 3
1.4.	Condizioni e requisiti	p. 3
1.5.	Competenze socio-assistenziali del Comune	p. 4
1.6.	Oneri dell'assistenza	p. 5
2.	SERVIZI E PRESTAZIONI EROGATI DAL COMUNE	p. 7
2.1.	<u>ASSISTENZA ECONOMICA</u>	p. 7
2.1.1.	Interventi a carattere continuativo	p. 7
2.1.2.	Interventi temporanei o prestiti	p. 8
2.1.3.	Contributi su bisogni specifici	p. 9
2.1.4.	Interventi d'urgenza e contributi straordinari una-tantum	p. 10
2.1.5.	Interventi urgenti per apolidi dimoranti temporaneamente e/o senza fissa dimora	p. 10
2.1.6.	Contributi ad enti operanti in campo socio-assistenziale	p. 11
2.2.	<u>AREA MINORI</u>	p. 12
2.2.1.	Interventi a sostegno di nuclei familiari con presenza di minori a rischio di emarginazione e disadattamento handicappati	p. 12
2.2.2.	Affidi familiari di minori	p. 12
2.2.3.	Servizio di assistenza domiciliare per minori	p. 14
2.2.4.	Soggiorni marini per minori	p. 14
2.2.5.	Assistenza ai minori illegittimi	p. 15
2.2.6.	Iniziative a favore dei giovani	p. 15
2.3.	<u>AREA ANZIANI</u>	p. 16
2.3.1.	Servizio di assistenza domiciliare per anziani	p. 16
a	Prestazioni di tipo domestico	p. 17
b ₁	Pasti a domicilio	p. 18
b ₂	Servizio di lavanderia e stireria	p. 18
2.3.2.	Servizio di Telesoccorso-Telecontrollo	p. 18
2.3.3.	Contributi su Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) ed Istituti per adulti	p. 19
	<u>Anzianinsieme</u>	p. 20
2.3.4.	Soggiorni climatici per anziani	p. 20
2.3.5.	Festa dell' anziano	p. 21

2.4.	<u>AREA HANDICAP</u>	p. 21
2.4.1.	Centri Socio-Educativi	p. 21
2.4.2.	Comunità Alloggio	p. 22
2.4.3.	Inserimento lavorativo di soggetti portatori di handicaps	p. 23
2.4.4.	Servizio di assistenza domiciliare per portatori di handicaps	p. 24
2.4.5.	Soggiorni climatici per portatori di handicaps	p. 24
2.4.6.	Interventi educativo-assistenziali	p. 24
3.	MODALITA' DI PRESENTAZIONE RICHIESTE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI	p. 25
4.	INDICAZIONI SULLE PRIORITA' DEGLI INTERVENTI	p. 27
5.	MODULISTICA	p. 28
6.	INDICE	p. 29